



**COMUNE DI CASTIGNANO**  
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**UFFICIO RAGIONERIA**

N. 28      DEL 18-05-2020

Oggetto: D.L.17.03.2020, n.18 - BONUS 100 EURO - LIQUIDAZIONE.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di maggio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.63 del D.L.17.03.2020, n.18, che ha stabilito per i lavoratori dipendenti che possiedono, nel 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro, il diritto a un premio, per il mese di marzo 2020, di importo pari a **100 euro da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel suddetto mese di marzo.**

Considerato che l'importo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore ed è erogato dai datori di lavoro, senza bisogno di richiesta da parte del lavoratore, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Vista la circolare dell'Agenzia Entrate **n. 8 del 3 aprile 2020** che chiarisce quanto segue:

- 1) il calcolo dell'importo giornaliero deve essere fatto in base alle ore effettivamente lavorate nel mese, quindi, per fare il conteggio, i 100€ vanno divisi per le ore mensili contrattuali (156 ore mensili per il tempo pieno) e moltiplicati per le ore effettivamente lavorate nel mese di marzo; il coefficiente mensile 156 deve essere riproporzionato alla percentuale part-time per i dipendenti part-time;
- 2) in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020 il premio viene corrisposto per i giorni effettivi di lavoro svolto nella propria sede;
- 3) il premio **non spetta** per le giornate di lavoro prestate in **smart working**. Sono invece incluse le giornate di lavoro prestate in trasferta presso i clienti o missione o sedi secondarie dell'impresa;
- 4) il premio giornaliero spetta per intero anche ai lavoratori part-time. Inoltre non spetta in caso di assenze per ferie, malattia o assenze non retribuite;
- 5) che il premio non spetta nei giorni di lavoro in smart working;
- 6) che nel calcolo del reddito dell'anno precedente (2019), per la verifica del tetto dei 40.000 euro, non si considera la tassazione separata o l'imposta sostitutiva del 10% per i premi di produzione (riguarda il settore privato);
- 7) che il premio viene erogato in automatico, sulla base delle presenze di marzo, nella busta paga di aprile o successiva e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- 8) che i lavoratori assunti nel 2020 (di cui non si conosce il reddito dell'anno 2019) devono presentare al datore di lavoro un'autodichiarazione che attesti il reddito di lavoro dipendente dell'anno precedente;
- 9) il premio può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24/F24EP con i codici tributo 1699/169E.

Vista la successiva **risoluzione 18/E del 9 aprile 2020**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i diversi dubbi che la prima circolare portava con sé:

- il premio si calcola in giorni con il divisore 22 o 26 a seconda dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni il calcolo dell'importo giornaliero deve essere fatto in base ai giorni lavorabili del mese:
- Settimana corta (5 giorni lavorativi): giorni lavorativi marzo 22 – importo giornaliero del bonus  $\text{€ } 100/22 = 4,55\text{€}$

- Settimana lunga (6 giorni lavorativi): giorni lavorativi marzo 26 – importo giornaliero del bonus €  $100/26 = 3,85€$
- il premio si calcola solo sulle **giornate effettivamente lavorate** nella sede di lavoro, quindi no smart working e no in qualsiasi altro tipo di assenza (es. ferie);
- ai dipendenti **part-time di tipo orizzontale** il premio spetta per intero; nel caso di più rapporti di lavoro part-time spetta una sola volta. Sarà il dipendente a scegliere il datore di lavoro che dovrà erogare il premio;
- anche ai dipendenti **part-time di tipo verticale** spetta il premio intero; in questo caso il rapporto deve essere fatto in relazione ai giorni lavorabili previsti nel suo contratto individuale di lavoro. Se ad esempio lavora il lunedì, martedì e mercoledì i giorni lavorativi del mese di marzo 2020 sono 14. Nel caso in cui avesse lavorato in sede per tutti i 14 giorni il premio spetta per intero (100 euro). Anche per il part-time verticale il premio spetta una sola volta, quindi in caso di più rapporti di lavoro sarà sempre il dipendente a decidere a quale datore di lavoro richiedere l'erogazione del premio.

Viste le autocertificazioni dei dipendenti comunali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

Visto il prospetto allegato alla presente determinazione;

Visto l'art.183, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:  
<<Art.183 - Impegno di spesa.

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata é determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151 >>;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;

Visto l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visti in particolare, gli artt.107 e 109 del T.U.n.267/2000;

Visto l'art.23/ter della Legge 11.08.2014, n.114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24.06.2014, n.90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (G.U.n.190 del 18.08.2014);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 7/2020 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 07.04.2020 ad oggetto: "Approvazione piano delle risorse assegnate alle posizioni organizzative anno 2020";

**D E T E R M I N A**

- la premessa e' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di corrispondere e liquidare ai sensi dell'art.63 del D.L.17.03.2020, n.18, ai dipendenti comunali di cui all'allegato prospetto e che possiedono nel 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro, il premio per il mese di marzo 2020, di importo pari a **100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel suddetto mese di marzo.**
- di imputare la complessiva spesa di E 772,73 ai rispettivi capitoli di bilancio del personale dipendente;
- di prendere atto della circolare dell'Agenzia Entrate **n. 8 del 3 aprile 2020** e successiva **risoluzione 18/E del 9 aprile 2020**;
- la presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.124 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA - FINANZIARIA  
(Dr. Silvia Roberta Vallorani)

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-09-2020 al 18-09-2020 con numero 726

Castignano, li 03-09-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino